



Spett.le Senato della Repubblica X Commissione Via degli Staderari, 4 00186 ROMA

## Osservazioni di Assitol sull'Atto n. 369 recante attuazione Direttive 2015/5/652/UE e 2015/1513/UE

ASSITOL, l'Associazione Italiana dell'Industria Olearia, aderente a Confindustria e Federalimentare, rappresenta e tutela nelle diverse sedi nazionali, comunitarie e internazionali le imprese industriali che operano nel settore delle materie grasse e dei prodotti derivati. Tra i diversi gruppi merceologici in cui si articola l'Associazione, Assitol rappresenta e tutela le aziende produttrici di biocarburanti, in particolare di biodiesel.

Aderiscono attualmente ad Assitol le aziende che producono in Italia oltre un milione e seicentomila tonnellate di biodiesel. Con riferimento al provvedimento in oggetto segnaliamo quanto segue.

Sull'articolo 5 (modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513) riteniamo opportuno specificare, alla lettera b) del comma 1, che la percentuale del 35% verrà applicata per tutto il 2017. Del resto la direttiva 2015/1513/UE ha previsto dal 1° gennaio 2018 la decorrenza del 50%. A tal fine proponiamo la seguente formulazione della lettera b) del comma 1: "35% fino a tutto il 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza".

Sull'articolo 6 (modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513) non condividiamo l'idea di introdurre la segregazione fisica che, prima del deposito fiscale, non è ipotizzabile per una filiera come quella dei bioliquidi e biocarburanti. Riteniamo che l'attuale formulazione potrebbe portare alla paralisi dell'attività produttiva in Italia, a beneficio esclusivo degli operatori stranieri, perché introduce il divieto di miscelazione, quindi la segregazione fisica, in tutte le fasi della filiera di produzione dei biocarburanti. Per filiera di produzione, nel caso della produzione di biocarburanti da oli, si intende la produzione agricola del seme oleoso, la triturazione dello stesso, l'estrazione dell'olio e le successive fasi di produzione dei biocarburanti. Al fine di mitigare l'effetto di tale previsione ingiustamente oppressiva per tutte le aziende operanti nella filiera a monte della produzione dei biocarburanti e per permettere alle aziende di continuare ad operare serenamente sul mercato, riteniamo doveroso specificare che il divieto di miscelazione si applica nel momento in cui le materie prime transitano presso un deposito fiscale. A tal fine proponiamo la seguente formulazione della seconda parte del comma 4-bis: "A partire dal passaggio nel deposito fiscale in poi non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale



maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti."

Sull'articolo 17 (abrogazioni e disposizioni transitorie e finali) riteniamo che l'entrata in vigore delle nuove norme in tema di miscelazione, più restrittive e penalizzanti rispetto al dettato normativo della Direttiva 2009/28/CE, debbano essere coordinate con il termine indicato al comma 5, per evitare incomprensibili asimmetrie nell'entrata in vigore del provvedimento. A tal fine proponiamo la seguente formulazione del comma 1: "Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi alla data indicata al successivo comma 5".

Ancora sull'articolo 17, riteniamo necessario prevedere un termine più lungo che garantisca i contratti di lunga durata e la copertura dei quantitativi necessari all'assolvimento dell'obbligo di miscelazione di biocarburanti nei carburanti per l'anno 2018. A tal fine proponiamo la seguente formulazione della prima parte del comma 5: "All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5-ter è abrogato a partire dal 31 dicembre 2018."

Sempre sul comma 5 dell'articolo 17, riteniamo opportuno prevedere un coordinamento temporale tra l'abrogazione del comma 5-ter dell'art. 33 del D.lgs. 28/2011 e l'entrata in vigore delle norme più restrittive in tema di miscelazione introdotte al comma 1, eliminando pertanto le parole "Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazione del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto."

Infine richiamiamo l'attenzione sul fatto che entro il 2020 l'Italia dovrà adempiere un obbligo di miscelazione di biocarburanti del 10% nel carburante per autotrazione e, al tempo stesso, un obbligo di riduzione del 6% delle emissioni di gas a effetto serra (climalteranti), con un utilizzo massimo del 7% di biocarburanti di "prima generazione". Se ci atteniamo solo al dato numerico dei volumi, senza i biocarburanti di "prima generazione" single-counting, non sarà possibile raggiungere matematicamente la riduzione del 6% di gas a effetto serra solo con i biocarburanti double-counting. Se si tiene in considerazione questo dato, stabilendo degli obiettivi "intermedi" per i prossimi anni, potremmo arrivare gradualmente al traguardo del -6% di GHG, garantendo al tempo stesso il raggiungimento dei due obiettivi. A tal fine proponiamo i seguenti step intermedi per il raggiungimento graduale dell'obiettivo di riduzione del 6% delle emissioni climalteranti: 2017 GHG -3,5%, 2018 GHG -4,5%, 2019 GHG -5,5%, 2020 GHG -6%.

Questo sistema, unitamente al mantenimento dell'incentivo double counting nel 2018 per i residui previsti dall'art. 33, comma 5-ter del D.Lgs. n. 28/11, guiderebbe tutta la filiera gradualmente verso il raggiungimento rispettivamente dell'obiettivo di riduzione del 6% di GHG e del 10% di miscelazione, evitando passaggi troppo bruschi nel 2020, che andrebbero fatti per evitare l'imposizione di sanzioni da parte dell'UE per il mancato raggiungimento dei target concordati.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Associazione Italiana dell'Industria Olearia 00186 Roma Piazza di Campitelli,3 Tel. +39 06 69940058 (r.a.)

fax: +39 06 69940118

e-mail: assitol@assitol.it C.F. 80049290580